

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-ter. Appropriazione indebita di beni culturali. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-quater. Ricettazione di beni culturali. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi degli articoli 628, terzo comma, o 628-bis, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma¹.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto².

¹ Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito in L. 24 aprile 2026, n. 54. Il testo previgente disponeva: *La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.*

² Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-quinquies. Impiego di beni culturali provenienti da delitto. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-quater e 518-sexies, impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto è punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-sexies. Riciclaggio di beni culturali. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-septies. Autoriciclaggio di beni culturali. Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applicano la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Si applica il terzo comma dell'articolo 518-quater¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-octies. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-novies. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-decies. Importazione illecita di beni culturali. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-*quater*, 518-*quinquies*, 518-*sexies* e 518-*septies*, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-undecies. Uscita o esportazione illecite di beni culturali. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni

culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-duodecies. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000¹.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna².

¹ Comma così modificato dall'art. 2, L. 22 gennaio 2024, n. 6, che dopo le parole: «o in parte inservibili o» ha aggiunto le seguenti: «, ove previsto».

² Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-terdecies. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-quaterdecies. Contraffazione di opere d'arte. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-quinquiesdecies. Casi di non punibilità. Le disposizioni dell'articolo 518-*quaterdecies* non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-sexiesdecies. Circostanze aggravanti. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto dal presente titolo:

1) cagiona un danno di rilevante gravità;

2) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;

3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;

4) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.

Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-septiesdecies. Circostanze attenuanti. La pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.

La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-duodevicies. Confisca. Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo 518-*undecies*, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al secondo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato.

Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-undecies. Fatto commesso all'estero. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

TITOLO IX DEI DELITTI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME

CAPO I

DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE¹

¹ Capo abrogato dall'art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66, recante norme contro la violenza sessuale, la quale ha ricompreso tra i delitti contro la libertà personale i delitti di violenza sessuale (artt. 609-bis-609-decies).

519. - 526. [...]¹.

¹ Articoli abrogati dall'art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

Si riporta il testo previgente art. 519. *Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.*

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragione di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
- 3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;
- 4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Art. 520. *Il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette.*

Art. 521. *Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri.*

Art. 522. *Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae, o ritiene, per fine di matrimonio, una donna non coniugata, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso in danno di una persona dell'uno o dell'altro sesso, non coniugata, maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, la pena è della reclusione da due a cinque anni.*

Art. 523. *Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine, un minore, ovvero una donna maggiore di età, è punito con la reclusione da tre a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto, ovvero di una donna coniugata.*

Art. 524. *Le pene stabilite nei capoversi dei due articoli precedenti si applicano anche a chi commette il fatto ivi*

preveduto, senza violenza, minaccia o inganno, in danno di persona minore degli anni quattordici o malata di mente, o che non sia, comunque, in grado di resistergli, a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole.

Art. 525. *Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite se il colpevole, prima della condanna, senza aver commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita, la restituisce spontaneamente in libertà, riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei, collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa.*

Art. 526. *Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna minore di età, inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Vi è seduzione quando vi è stata congiunzione carnale.*

CAPO II

DELLE OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE

527. Atti osceni. Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni [529] è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 [726; c.p. 1889, 338]¹.

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano².

Se il fatto avviene per colpa [43], si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a 309³ 4.

¹ Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. Il testo previgente disponeva: *Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.*

² Comma aggiunto dall'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94 e poi così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. Il testo previgente disponeva: *La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.*

³ Comma così modificato dall'art. 44, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

⁴ V. art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro sull'handicap), nel testo modificato dall'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94, dispone.

528. Pubblicazioni e spettacoli osceni. Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato [4], acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni [529] di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 [c.p. 1889, 339]¹.

Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente [266 comma 4]².

Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 a chi²:

1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;

2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Nel caso preveduto dal numero 2), la pena è aumentata [64] se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'Autorità³.

¹ Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. Il testo previgente disponeva: *Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.*

² Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. Il testo previgente disponeva: *Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.*

³ Alinea così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.

⁴ V. art. 30, comma 1, L. 6 agosto 1990, n. 223, recante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. V., anche, art. unico L. 17 luglio 1975, n. 355.

529. Atti e oggetti osceni: nozione. Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore [725, 726].

Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.

530. Corruzione di minorenni. [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66. Il testo previgente disponeva: *Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o su altri. La punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta.*

531. - 536. [...]¹.

¹ Articoli abrogati dall'art. 3, L. 20 febbraio 1958, n. 75.

537. Tratta di donne e di minori commessa all'estero. I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero¹.

¹ Per l'individuazione di tali due delitti, v. l'art. 3, primo comma, nn. 6 e 7, e terzo comma, L. 20 febbraio 1958, n. 75, sull'abolizione della regolamentazione della prostituzione.

538. Misura di sicurezza. Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva [215 comma 2]. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536¹.

¹ Per l'individuazione dei delitti previsti dagli artt. 531, 432, 533, 534, 535 e 536 c.p., ora abrogati, v. l'art. 3 L. 20 febbraio 1958, n. 75, sull'abolizione della regolamentazione della prostituzione.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

539. Età della persona offesa. [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66. La versione previgente disponeva: *Quando i delitti preveduti in questo titolo sono commessi in danno di un minore degli anni quattordici, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso.*

540. Rapporto di parentela. Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio è equiparata alla filiazione nel matrimonio¹.

Il rapporto di filiazione fuori del matrimonio è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile [c.c. 269, 278], anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone [c.p.p. 193]².

¹ Comma così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione illegittima è equiparata alla filiazione legittima.*

² Comma così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Il rapporto di filiazione illegittima è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.*

541. - 543. Pene accessorie ed altri effetti penali. [...]¹.

¹ Articoli abrogati dall'art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

Si riporta il testo previgente art. 541. *La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la perdita della potestà dei genitori o dell'autorità maritale o dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualità di genitore, di marito, di tutore o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante.*

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa.

Art. 542. I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;

2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Art. 543. Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli articoli 120 e 121, il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge.

Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato espressamente o tacitamente, al diritto di querelarsi.

544. Causa speciale di estinzione del reato. [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 1, L. 5 agosto 1981, n. 442. La versione previgente disponeva: *Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'art. 530, il matrimonio, che l'autore del reato contrae con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.*

TITOLO IX-BIS

DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI ¹

¹ Titolo aggiunto dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189. V. art. 2 della stessa legge, nel testo modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 47 e dalla L. 4 giugno 2010, n. 96.

Rubrica così sostituita dall'art. 1, L. 6 giugno 2025, n. 82. Il testo previgente disponeva: *Dei delitti contro il sentimento per gli animali.*

544-bis. Uccisione di animali. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000¹.

Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000²³.

¹ Comma così modificato dall'art. 5, L. 6 giugno 2025, n. 82. Il testo previgente disponeva: *Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.*

² Comma aggiunto dall'art. 5, L. 6 giugno 2025, n. 82.

³ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189 e poi così modificato dall'art. 3, L. 4 novembre 2010, n. 201. Il testo previgente disponeva: *Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.*

544-ter. Maltrattamento di animali. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro¹.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale²³.

¹ Comma così modificato prima dall'art. 3, L. 4 novembre 2010, n. 201, poi dall'art. 5, L. 6 giugno 2025, n. 82.

Il testo previgente la modifica del 2010 disponeva: *Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.*

Il testo previgente la modifica del 2025 disponeva: *Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.*

² Comma così modificato dall'art. 5, L. 6 giugno 2025, n. 82. Il testo previgente disponeva: *La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.*

³ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189.

544-quater. Spettacoli o manifestazioni vietati.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro¹.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale².

¹ Comma così modificato dall'art. 2, L. 6 giugno 2025, n. 82. Il testo previgente disponeva: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.*

² Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189.

544-quinquies. Divieto di combattimento tra animali. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro¹.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto

qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma².

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro³.

¹ Comma così modificato dall'art. 3, L. 6 giugno 2025, n. 82. Il testo previgente disponeva: *Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.*

² Comma così modificato dall'art. 3, L. 6 giugno 2025, n. 82. Il testo previgente disponeva: *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.*

³ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189.

544-sexies. Confisca e pene accessorie. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

Fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all'indagato, imputato o proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva^{1 2}.

¹ Comma aggiunto dall'art. 7, L. 6 giugno 2025, n. 82.

² Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189.

544-septies. Circostanze aggravanti. Le pene previste dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 sono aumentate:

a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;

b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;

c) se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 6 giugno 2025, n. 82.

TITOLO X DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITÀ E LA SANITÀ DELLA STIRPE¹

¹ Titolo abrogato dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194.

545. - 555. [...]¹.

¹ Articoli abrogati dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194.

TITOLO XI DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA

CAPO I DEI DELITTI CONTRO IL MATRIMONIO

556. Bigamia. Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili [c.c. 82, 83, 106-116], ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili [c.p. 1889, 359].

La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato [c.c. 86] proprio o di lei.

Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia [c.c. 117, 119, 120, 122, 123], il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali [557].

557. Prescrizione del reato. Il termine della prescrizione [158] per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni [c.c. 149; L. 1° dicembre 1970, n. 898] o è dichiarato nullo il secondo per bigamia [c.c. 86, 117].

558. Induzione al matrimonio mediante inganno. Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili [c.c. 82, 83, 106-116], con mezzi fraudo-

lenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio [c.c. 84-89] è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell'impedimento occultato [c.c. 117, 119, 120, 122, 123], con la reclusione fino a un anno¹ ovvero con la multa da euro 206 a 1.032².

¹ Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

² Pena aggiornata a norma dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

558-bis. Costrizione o induzione al matrimonio. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 19 luglio 2019, n. 69.

559. Adulterio. La moglie adultera [c.c. 151] è punita con la reclusione fino a un anno¹.

Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera¹.

La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina².

Il delitto è punibile a querela del marito [120; c.p.p. 336]³.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1968, n. 126, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

² La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

560. Concubinato. Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.

La concubina è punita con la stessa pena.

Il delitto è punibile a querela della moglie [120; c.p.p. 336]¹.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

561. Casi di non punibilità. Circostanza attenuante. Nel caso preveduto dall'articolo 559, non è punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato [c.p.c. 473-bis.12] per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.

Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge [c.c. 150] o per mutuo consenso [c.c. 158], la pena è diminuita [63, 65]¹.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

562. Pena accessoria e sanzione civile. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell'autorità maritale [34; c.c. 144]^{1,2}.

Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole [c.c. 155]³.

Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile [c.p.p. 648], non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale [c.c. 150; c.p.c. 473-bis.12]³.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte relativa alla perdita dell'autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato.

² L'istituto della potestà maritale, previsto dall'art. 144 c.c., è stato soppresso a seguito della sostituzione del citato articolo 144 intervenuta con l'art. 26, L. 19 maggio 1975, n. 151.

³ La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

563. Estinzione del reato. Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela [152; c.p.p. 340], anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.

Estinguono altresì il reato:

1) la morte del coniuge offeso;

2) l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato [c.c. 117].

L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo [559] e alla concubina [560] e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali¹.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

CAPO II

DEI DELITTI CONTRO
LA MORALE FAMILIARE

564. Incesto. Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente [c.c. 75], o con un affine in linea retta [c.c. 78], ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età [c.c. 2], con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata [64] per la persona maggiorenne.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della responsabilità genitoriale [34] [o della tutela legale]^{1,2}.

¹ Comma così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della potestà dei genitori.*

² La tutela legale era prevista dall'art. 348 c.c., ultimo comma, abrogato dall'art. 1, R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25.

565. Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica. Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa da euro 103 a 516¹.

¹ Importi elevati dall'art. 113 comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO III

DEI DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA

566. Supposizione o soppressione di stato. Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile [c.c. 449] una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile [569].

567. Alterazione di stato. Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni [c.p. 1889, 361].

Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità [569]¹.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 10 novembre 2016, n. 236, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni.

568. Occultamento di stato di un figlio¹. Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile [c.c. 449] come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [569, 592]².

¹ Rubrica così modificata dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto.*

² Comma così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

569. Pena accessoria. La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della responsabilità genitoriale [o della tutela legale]^{1,2,3}.

¹ Articolo così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della potestà dei genitori [o della tutela legale].*

² La tutela legale era prevista dall'art. 348 c.c., ultimo comma, abrogato dall'art. 1, R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25.

³ La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2012, n. 31, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall'articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto. La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio 2013, n. 7, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall'articolo 566, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto.

CAPO IV

DEI DELITTI CONTRO
L'ASSISTENZA FAMILIARE

570. Violazione degli obblighi di assistenza familiare. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico [c.c. 452, 1432, 146], o comunque serbandone una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza ineren-

ti alla responsabilità genitoriale [c.c. 147, 316], [alla tutela legale] o alla qualità di coniuge [c.c. 143, 146], è punito con la reclusione fino a un anno¹ o con la multa da euro 103 a 1032^{2,3,4}.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore [c.c. 2]⁵ o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [540; c.c. 75] di età minore [c.c. 2], ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [c.c. 540; 75] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa⁶.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma⁷.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

¹ Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

² Importi elevati dall'art. 113 comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

³ Comma così modificato prima dall'art. 146, L. 24 novembre 1981, n. 689, poi dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, [alla tutela legale] o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a 1032.*

⁴ La tutela legale era prevista dall'art. 348 c.c., ultimo comma, abrogato dall'art. 1, R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25.

⁵ A seguito dell'entrata in vigore della L. 19 maggio 1975, n. 151, la figura del pupillo originariamente prevista dal presente comma deve considerarsi abrogata.

⁶ A seguito dell'entrata in vigore della L. 19 maggio 1975, n. 151, non è più prevista la separazione «per colpa» ma è configurata l'eventualità di una separazione giudiziale «addebitabile» ad uno dei due coniugi.

⁷ Comma aggiunto dall'art. 90, L. 24 novembre 1981, n. 689.

⁸ Vedi anche art. 99, L. 24 novembre 1981, n. 689.

570-bis. Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio. Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

570-ter. Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori. Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova

di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 12, D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito in L. 13 novembre 2023, n. 159.

571. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi¹.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni [572, c.p. 1889, 390].

¹ Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

572. Maltrattamenti contro familiari e conviventi. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni¹.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi².

[...] ³.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a

quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato².

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali^{4,5}.

¹ Comma così modificato prima dall'art. 9, L. 19 luglio 2019, n. 69, poi dall'art. 1, L. 2 dicembre 2025, n. 181.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: *Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

Il testo previgente la modifica del 2025 disponeva: *Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.*

² Comma aggiunto dall'art. 9, L. 19 luglio 2019, n. 69.

³ Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119. Il testo previgente disponeva: *La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.*

⁴ Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 dicembre 2025, n. 181.

⁵ Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172. Il testo previgente disponeva: *Art. 572. Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

572-bis. Confisca. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 2 dicembre 2025, n. 181.

573. Sottrazione consensuale di minorenni. Chiunque sottrae un minore [c.c. 2], che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al

tutore [346], ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo [120]¹, con la reclusione fino a due anni^{2,3}.

La pena è diminuita [65], se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata [64], se è commesso per fine di libidine.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525⁴ e 544⁵.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 1964, n. 9, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà. Dopo sono subentrare le innovazioni apportate dalla L. 19 maggio 1975, n. 151 che ha assegnato ad entrambi i genitori la potestà sui figli minori.

² Si applicano le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

³ Comma così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.*

⁴ L'art. 525 è stato abrogato dall'art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

⁵ L'art. 544 è stato abrogato dall'art. 1, L. 5 agosto 1981, n. 442.

574. Sottrazione di persone incapaci. Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore [c.c. 346], o al curatore [c.c. 424], o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale [c.c. 316-318, 320], del tutore o del curatore [120], con la reclusione da uno a tre anni^{1,2,3}.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525⁴ e 544⁵.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 1964, n. 9, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà. Dopo sono subentrare le innovazioni apportate dalla L. 19 maggio 1975, n. 151 che ha assegnato ad entrambi i genitori la potestà sui figli minori.

² Si applicano le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

³ Comma così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la potestà dei genitori, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la potestà dei genitori, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.*

⁴ L'art. 525 è stato abrogato dall'art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

⁵ L'art. 544 è stato abrogato dall'art. 1, L. 5 agosto 1981, n. 442.